

La Nuova Direttiva RoHS

(Direttiva 2011/65/UE)

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Mercoledì 11 aprile 2013

Evento organizzato da Consorzio Remedia presso Hotel Melià – Milano

Avv. Maurizio Iorio

Presentazione scaricabile da :

http://www.avvocatoiorio.it/public/_PIOR4_INCONTRI--EVENTI-832.asp?idPulsante=832&idPP=1799&M=Y



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

La Nuova Direttiva RoHS

CONTENUTO NORMATIVA RoHS .1

(Direttiva 2002/95/CE)

- **Campo di applicazione**
- **Sostanze vietate**
- **Materiale o omogeneo**
- **Esenzioni**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it




ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

RoHS 1 - campo di applicazione cosa sono le AEE ?

Apparecchiature elettriche ed elettroniche o ‘**AEE**’ (idonee a generare rifiuti, o **RAEE**, quando arrivano a fine vita): sono *“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua”*



RoHS 1 : apparecchiature escluse



La Nuova Direttiva RoHS

CONTENUTO NORMATIVA RoHS .2

(Direttiva 2011/65/UE)

- **Estensione campo di applicazione**
- **Calendario**
- **Sostanze vietate**
- **Nuovi obblighi di accertamento ed attestazione**



La Nuova Direttiva RoHS - Estensione campo di applicazione

Mentre nella precedente direttiva vi era un' equiparazione pressoché assoluta tra RAEE e RoHS (nel senso che i prodotti soggetti alla normativa RAEE erano anche soggetti a quella RoHS) **con la nuova direttiva tale equiparazione viene meno**: infatti , rientrano ora nell' ambito della normativa RoHS anche:

- gli apparecchi **elettromedicali** (precedentemente esclusi) (**cat. 8**)
- gli apparecchi di **monitoraggio e controllo** (**cat. 9**)
- i prodotti che comunque , pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento della loro funzione principale , **ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste** (**cat. 11**)



La Nuova Direttiva RoHS - Estensione campo di applicazione

ALLEGATO I

Categorie di AEE disciplinate dalla direttiva

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. **Dispositivi medici**
9. **Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali**
10. Distributori automatici
11. **Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate**



La Nuova Direttiva RoHS - Estensione campo di applicazione

11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

(a)- Si tratta soprattutto di prodotti (intesi dal fabbricante come) polifunzionali (es. bambola con funzione ludica principale non sonora e funzione ludica secondaria sonora) ma anche di prodotti non polifunzionali (es . adattatore shuko) .

(b) - Deve pur sempre sussistere una funzione , anche non primaria , dipendente da corrente elettrica / campi elettromagnetici (esempio negativo : NO taglia erba a benzina : l' accensione delle candele del motore non è una prestazione svolta dall' apparecchio , ossia una “ funzione “ , ma una mera modalità interna di funzionamento)



ANNEX A: SNAPSHOT OF IMPORTANT DEADLINES TO REMEMBER



Continuous Implementation activities in Comitology



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIEGHISTORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

La Nuova Direttiva RoHS - **Estensione campo di applicazione**

Scorte di prodotti non conformi

- I prodotti della categoria 11 NON - RoHS 2 conformi , se immessi in commercio nel mercato UE prima del 22.07.2019 NON possono essere più commercializzati dopo tale data (escluso da art. 2 .2 – art. 3.11.) = no smaltimento scorte
- Invece , i prodotti non RoHS 2 conformi delle categorie 8 e 9 , purché immessi nel mercato UE prima delle date di phase - out considerate , possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 – art. 3.12) = smaltimento scorte



La Nuova Direttiva RoHS – Sostanze vietate

Le sostanze vietate (All. II alla direttiva recast) sono Mercurio , Cadmio, Piombo , Cromo esavalente , Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato (gli stessi di prima) :

Le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% (quanto al CADMIO 0,01 %) per peso di materiale omogeneo .

Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III) , mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove (Allegato IV).



La Nuova Direttiva RoHS – **Nuovi obblighi di attestazione**

- ❖ La nuova direttiva RoHS richiama le procedure attinenti all' accertamento ed attestazione della conformità **di cui al marchio CE** , in virtù delle quali il produttore , tra l' altro :
 - **Accerta ed attesta la conformità del prodotto**
 - Appresta una **documentazione tecnica** , da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni;
 - Appresta una **dichiarazione di conformità** , da esibire alle Autorità
 - Riporta il **marchio CE sul prodotto** ;
 - Riporta sul prodotto o , a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento , **indicazioni specifiche** previste da fonti varie .



La Nuova Direttiva RoHS – **Nuovi obblighi di attestazione**

❖ La Direttiva 2011/65/UE **estende** tutti quanti questi obblighi anche all' accertamento ed attestazione della conformità RoHS:

➤ E' prevista pertanto l' estensione alla normativa RoHS 2 della **marcatatura CE**

➤ E' prevista la necessità di estendere la dichiarazione di conformità del prodotto alla “ **Dichiarazione UE di conformità RoHS** “ come da allegato VI alla Direttiva ;

➤ E' prevista l' estensione della **documentazione tecnica** alla certificazione dell' eseguita auto certificazione di conformità RoHS 2 del prodotto , secondo le modalità riportate nella norma **EN 50581-2012** (parte documentale) che richiama anche la EN 62321-2009 (parte tecnica : analisi dei test) , in via di revisione .



La Nuova Direttiva RoHS – **Prodotti non conformi**

❖ Nel caso di prodotti non conformi , la direttiva RoHS 2 prevede all' art. 7(i) l' obbligo per i Produttori di :

- intraprendere **azioni correttive sui prodotti**
- di **ritirare dal mercato** (= dai rivenditori)
- di **richiamare dal mercato** (= dai consumatori) i prodotti non conformi .

Il tutto , a seconda dei casi ed in conformità a quanto stabilito dalle leggi nazionali di attuazione della direttiva (le quali dovranno naturalmente privilegiare la scelta di volta in volta meno restrittiva ai sensi del principio UE di proporzionalità ex art. 4 TUFEE)



*Grazie per la Vostra
attenzione!*

Avv. Maurizio Iorio



ANDEC
Corso Venezia n. 47
20121 Milano
T. 02 7750254
www.andec.it

Studio Avv. M. Iorio
Corso di Porta Vittoria , 17
20122 Milano
T .0236593383
www.avvocatoiorio.it



Presentazione scaricabile da :

http://www.avvocatoiorio.it/public/_PIOR4_INCONTRI--EVENTI-832.asp?idPulsante=832&idPP=1799&M=Y